

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4510**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BEDIN e PIATTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2000**

—————

**Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza  
aviaria e da altre malattie epizootiche**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi mesi del 1999 alcune aziende sanitarie locali sono state poste in allarme per la comparsa di ceppi di influenza ad alta virulenza, denominata «influenza aviaria», che ha comportato l'adozione da parte delle autorità di numerosi provvedimenti urgenti, fra cui l'abbattimento di interi allevamenti. La malattia ha anche causato la morte di molti animali, prima che si potesse provvedere agli abbattimenti.

Come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale sono state adottate inoltre una serie di misure di protezione e sorveglianza, fra cui il divieto di esportazione dei capi dalle zone interessate, il che ha consentito di non creare allarme a livello comunitario e nei consumatori.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro la influenza aviaria, si intende per «influenza aviaria» una infezione di tacchini e polli causata da qualsiasi virus A dell'influenza avente un indice di patogenicità superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane, ovvero per i sottotipi H5 e H7 con alcune particolarità.

La normativa sanitaria in materia prevede, oltre alle misure di «blocco» dell'allevamento, l'abbattimento e la distruzione di tutti i capi presenti in azienda e la distruzione o completo risanamento dei materiali e delle strutture.

Misure restrittive sono poste anche per tutte le aziende con specie sensibili alla malattia che ricadono nella zona di protezione (raggio di tre chilometri) e di sorveglianza (dieci chilometri). Le misure di prevenzione adottate hanno consentito di evitare l'ulteriore propagazione del virus, ma resta ovviamente la necessità di indennizzare gli allevamenti danneggiati gravemente a causa del virus.

Per l'abbattimento e la distruzione dei capi presenti in allevamento la legge 2 giugno 1988, n. 218, prevede un rimborso pari al valore di mercato dei capi abbattuti.

Peraltro risulta evidente anche il danno derivante dall'arresto di qualsiasi attività produttiva imposto dalle misure cautelari di prevenzione. Si tratta di indennizzare la perdita di reddito derivante non dall'abbattimento degli animali, per cui è già previsto l'indennizzo, ma dal fermo imposto all'attività economica, in base alla normativa comunitaria e nazionale. Tale indennità è compatibile con la normativa comunitaria, ed è stata già prevista con un provvedimento specifico adottato per un'epidemia di afta epizootica verificatasi nel 1993.

La presente iniziativa legislativa intende quindi integrare la legge n. 218 del 1988 con una norma che, a regime, preveda un'indennità per l'arresto dell'attività di commercializzazione imposto dai provvedimenti sanitari, sulla base di una serie di criteri, indicati dalla stessa legge nonché un indennizzo per i costi di smaltimento, per la cui puntuale definizione si rinvia ad un provvedimento adottato di concerto dai Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali.

L'articolo 2 prevede, per venire incontro ai gravissimi danni economici che stanno subendo gli allevamenti colpiti dalla recente epidemia, l'emanazione in tempi brevi di un decreto ministeriale specifico, nonché la sospensione delle scadenze creditizie e previdenziali fino all'erogazione delle indennità, poiché le imprese che hanno sospeso l'attività produttiva non sono in grado di far fronte agli adempimenti.

La copertura finanziaria è quella già prevista dalla legge n. 218 del 1988, a carico del Fondo sanitario nazionale, in cui è stato istituito un apposito capitolo a destinazione vincolata.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«10-bis. Ai conduttori delle imprese agricole cui è stato impedito lo svolgimento dell'attività di allevamento a seguito dell'adozione di provvedimenti di polizia veterinaria è concessa un'indennità per il mancato reddito relativo al periodo di fermo dell'allevamento, commisurata alla produzione lorda vendibile della specie allevata, entro il limite massimo del 70 per cento; al periodo di fermo dell'allevamento; ai costi fissi di gestione, in relazione alla tipologia dell'allevamento. Per gli allevamenti avicoli e di fauna selvatica l'indennità è commisurata, per metro quadrato o per posta animale, al periodo di fermo ed ai costi di gestione, in relazione alle diverse tipologie di allevamento. Ai medesimi soggetti è concesso altresì un indennizzo commisurato ai costi di smaltimento delle carcasse. L'indennità e l'indennizzo sono erogati secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il decreto può essere modificato ogni due anni per adeguare le misure al mutamento dei valori di mercato. In caso di soccida l'indennità è corrisposta al soccidario.

10-ter. In caso di soccida l'indennità corrisposta per gli abbattimenti, ai sensi del comma 4, è suddivisa, tenendo conto delle disposizioni contrattuali stabilite per gli accrescimenti e i prodotti, sulla base di un accordo stipulato dalle parti, con l'assistenza delle organizzazioni di categoria».

2. Il decreto di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, introdotto dal comma 1, deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

1. Nelle regioni e province autonome interessate alle misure urgenti di prevenzione adottate negli anni 1999 e 2000 per l'epidemia di influenza aviaria dal Ministero della sanità e dalle regioni o province autonome, l'indennità e l'indennizzo di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, introdotti dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, sono corrisposti nella misura definita con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base ai criteri di cui ai medesimi commi.

2. Fino all'erogazione dell'indennità e indennizzo di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, introdotti dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, sono sospesi a favore degli aventi diritto i termini di pagamento delle rate e operazioni creditizie e di finanziamento in scadenza entro il 31 dicembre 2000 e la scadenza delle rate dei contributi previdenziali e assistenziali comprese fra il 1° marzo 2000 e il 1° marzo 2001.

#### Art. 3.

1. Le spese per la concessione dell'indennità e dell'indennizzo di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, introdotti dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





